

OGGETTO: DGR 2272/2016 – p.to A.4.8, Allegato 1 – Definizione di Macchina

A.4.8. *Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari. (L0)*

Ai fini della congrua definizione di 'macchina' ed in riscontro a quesiti informali già pervenuti, la scrivente STC ritiene **macchina** un 'volume' automatizzato o comunque alimentato per svolgere con continuità una funzione di tipo produttivo; composta da elementi prefabbricati ed assemblati principalmente 'a secco' in loco, non escludendo eventuali futuri rilocalizzazioni.

La precedente definizione è finalizzata a distinguere immediatamente in modo chiaro quel che si può inquadrare come macchina da quello che è scaffalatura, arredo o approntamento similare.

In dettaglio, si può intendere che un 'volume' sia macchina laddove vi sia la compresenza della maggioranza delle seguenti caratteristiche:

1. Se esso NON è dotato di apparato fondale proprio. In caso avverso potrà essere soggetta ad autorizzazione la sola fondazione;
2. Se almeno il 50% del 'volume' della installazione (ovvero 'macchina') è automatizzata o alimentata 'si da garantire ed implementare precise condizioni di esercizio;
3. Se il volume è assemblato quasi esclusivamente 'a secco' e quindi potenzialmente smontabile e rimontabile senza particolari magisteri edili, opere o assistenze murarie;
4. Sia dotato di marchiatura CE laddove prevista (si ricorda che essa è obbligatoria per tutti i prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria UE e rappresenta una 'conformità' ai requisiti essenziali di sicurezza e commerciabilità).